

Legge regionale 4 luglio 2022, n. 20

**Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).**

*(BURC n. 126 del 5 luglio 2022)*

**Art. 1**

*(Integrazione all'articolo 23 della l.r. 35/2015)*

1. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 23 della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35](#) (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è aggiunto il seguente comma:  
"10-ter. Il programma di esercizio dei Servizi di trasporto pubblico locale riferito all'annualità 2021 è prorogato per l'anno 2022 e, comunque, rimane valido ed efficace fino all'approvazione del successivo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge. Fino a tale approvazione, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio per l'anno 2022, può apportare le modifiche necessarie per esigenze indifferibili e può prevedere servizi aggiuntivi."

**Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.